

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

Ricorrono i sigg. **Di Maro Pierfrancesco** nato a Napoli il 27/10/1994, ed ivi residente alla via Caravaggio, 76, C.F. DMRPFR94RZ7F839Q; **Marcacci Renata** nata a Napoli il 07/12/1994, e residente in Capua alla via Mulo, 55, CF MRCRNT94T47F839W; **Gravina Ilenia** nata a S.Maria CV il 01/10/1994, e residente in Portico di Caserta alla via D'Annunzio G. Vico I, 8, C.F. GRVLNI94R41I234N; **Calcagno Assunta** nata a Maddaloni (CE) il 05/11/1992, residente in S.Maria a Vico alla via Rosciano, 16, C.F. CLCSNT92S45E791E; **De Maffutiis Ugo** nato a Napoli il 03/01/1995 ed ivi residente alla via Marechiaro, 95, C.F. DMFGUO95A03F839U; **Nappa Dalila** nata a Napoli il 19/10/1995 e residente ad Aversa alla via Magenta, C.F. NPPDLL95R59F839I; **Cicia Lidia** nata a Maddaloni il 04/06/1993 e residente in Caserta alla via Marchesiello, 131, C.F. CCILDI93H44E791G; **Basile Giuseppina Francesca** nata a Napoli il 04/08/1992 e residente in Giugliano (NA) alla via Arco S.Antonio, 85, C.F. BSLGPP92M44F839S; **Nuzzo Emilia** nata a Caserta il 21/08/1994 e residente in S.Felice a Canello alla via Fiume, 137, C.F. NZZMLE94M61B963Q; **Gagliardo Clemente** nato a Caserta il 13/02/1992 e residente a Maddaloni alla via Carmignano n. 276, C.F. GGLCMN92B13B963U; **Salierno Alessandra** nata a San Giuseppe Vesuviano il 24/03/1992 e residente ad Ottaviano al Viale Elena, 102 scala C, C.F. SLRLSN92C64H931L; **Del Prete Chiara** nata a Napoli il 03/02/1993 e residente in Frattamaggiore(NA) alla via Giacomo Leopardi, 15, C.F. DLPCHR93B43F839K; **Tartaglione Mariarosaria** nata a Villaricca (NA) il 03/06/1993 e residente in Marcianise alla via Lucania, 1, C.F. TRTMRS93H43G309N; **Finelli Martina** nata a Marcianise il 16/08/1993 ed ivi residente alla via Lucania, 1, C.F. FNLMTN93M56E932I; **Affinito Saverio** nato ad Aversa il 27/01/1995 ed ivi residente alla via Umberto I, C.F. FFNSVR95A27A512S; **De Rosa Andrea** nato a Napoli il 09/04/1994 e residente in Casoria alla via San Pietro n.42, C.F. DRSNDR94D09F839S; **D'Iglio Imma** nata a Napoli il 10/06/1994 e residente in Casoria alla via Duca d'Osta, 35 C.F. DGLMMI94H50F839V; **Mazzocca Annalisa** nata a Nola il

Avv. Pasquale Marotta,
con la presente Vi conferisco mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti conseguenziali con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica.
Eleggo domicilio con Voi

in ROMA do aw.
Consentito via orla
Vesuviana
delegandovi a sotto scrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Con il presente atto, il/i sottoscritto/i dichiara/no, altresì, di aver ricevuto la prescritta informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.

Pierfrancesco Di Maro
Marcacci Renata
Gravina Lidia
Calcagno Assunta
De Maffutiis Ugo
Nappa Dalila
Cicia Lidia
Basile Giuseppina Francesca
Nuzzo Emilia
Gagliardo Clemente
Salierno Alessandra
Del Prete Chiara
Tartaglione Mariarosaria
Finelli Martina
Affinito Saverio
De Rosa Andrea
D'Iglio Imma
Mazzocca Annalisa

*pro De Vito
Antonio Fiorino Baranilo
Sandra Golinno
Sandra Saliermo*

Enrica Di Vito 1993, ed ivi residente alla via F. Petrarca n.29, C.F. *Enrica Di Vito* 93H46F924Q; **Pennini Vincenzo** nato a Napoli il 15/07/1994 e residente in Carinaro(ce) alla Via Tasso n.29, C.F. PNNVCN94L15F839K; **De Rosa Rosa** nata a Scafati il 16/06/1992 e residente in Ottaviano al Viale Elena *Rosa De Rosa* n.52, C.F. DVV RSO 99H56 I483Y; **Nocerino Roberta** nata a Sant'Agata dei *Roberta Nocerino* Goti (BN) il 21/05/1995 e residente in Anastasia(NA) Piazza Carlo Cattaneo, *Roberta Nocerino* C.F. NGRRT95E61I197T; **Palumbo Rossana** nata a Capua il 06/11/1993 e residente in Pignataro Maggiore (CE) alla via Madre Teresa di Calcutta, 10, *Rossana Palumbo* C.F. LMRSN93S46B715F; **Golino Ivana** nata a Marcianise l'11/08/1993 e residente in Macerata Campania alla via Madre Teresa di Calcutta, C.F. *Ivana Golino* GLNVNI93M51E932T; **Bonamico Antonio Fiorino** nato a Napoli il 26/04/1992 e residente in Ottaviano alla via San Leonardo n.20 P. 30, C.F. BNMNNF92D26F839I; **La Manna Martina** nata a Caserta il 04/06/1995 ed ivi residente alla via Laviano, 134, C.F. LMNMTN95H44B963K; **Marsico Daniele** nato a Maddaloni e residente in Caivano alla via Mameli, 45, C.F. MRSDNL95A25E791X; **Cuozzo Andrea** nato a S.Maria CV il 07/06/1995, e residente in Gricignano (CE) alla via Aversa n.113, C.F. CZZNDR95H07I234T; **Abbate Massimiliana** nata ad Aversa il 22/08/1994 ed ivi residente al viale Kennedy, 91, BBTMSM94M62A512U; **Di Rubba Simona** nata a Caserta il 14/10/1994 ed ivi residente alla via Ragazzi del 99 n.2, C.F. DRBSMN94R54B963; **Cangiano Cecilia** nata a Pompei(NA) il 21/04/1993 ed ivi residente alla via Colle San Bartolomeo, 3, C.F. CNGCCL93D61G813R; rapp.li e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domiciliario in Roma alla via Villa Pepoli, 4, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni del presente procedimento anche mediante fax al n. 0823/220561 o all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

Contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;
- CINECA, in persona del legale rappresentante p.t.;

- A tutte le Università italiane: Università degli Studi di Bari; Università degli Studi di Bari (Lingua inglese); Università degli Studi di Bologna; Università degli Studi di Brescia; Università degli Studi di Cagliari; Università degli Studi di Catania; Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia" ; Università degli Studi di Chieti - "G. D'Annunzio" ; Università degli Studi del Molise; Università degli Studi di Ferrara; Università degli Studi di Firenze; Università degli Studi di Foggia; Università degli Studi di Genova; Università degli Studi di L'Aquila; Università degli Studi di Messina; Università degli Studi di Milano; Università degli Studi di Milano (Lingua inglese); Università degli Studi di Milano Bicocca; Università degli Studi di Milano Vita Salute San Raffaele; Università degli Studi di Milano Vita Salute San Raffaele (lingua inglese); Università degli Studi di Milano Cattolica "S. Cuore"; Università degli Studi di Milano Cattolica "S. Cuore" (lingua inglese); Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Seconda Università di Napoli; Seconda Università di Napoli (Lingua inglese); Università degli Studi di Padova; Università degli Studi di Palermo; Università degli Studi di Parma; Università degli Studi di Pavia; Università degli Studi di Pavia (Lingua inglese); Università degli Studi di Perugia; Università degli Studi di Pisa; Politecnica delle Marche; Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Policlinico; Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Policlinico (Lingua inglese); Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Polo Pontino; Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Sant' Andrea; Università degli Studi di Roma - "Tor Vergata"; Università degli Studi di Roma - "Tor Vergata" (Lingua inglese); Università degli Studi di Roma - Campus Bio-Medico; Università degli Studi di Salerno; Università degli Studi di Sassari; Università degli Studi di Siena; Università degli Studi di Torino; Università degli Studi di Torino "L. Gonzaga"; Università degli Studi di Trieste; Università degli Studi di Udine; Varese "Insubria"; Università degli Studi di Vercelli "Avogadro"; Università degli Studi di Verona; in persona dei rispettivi Rettori p.t.;

nonché contro

- Grimaldi Lucia, residente in Napoli alla via Pietro Piovani n. 22 - 80145;
- Delli Carpini Andrea, residente in Acerra (Na) alla via Veneto n. 74, Parco dei Pini, scala D - 80011;
- Cacciola Maria, residente in Napoli alla via A.C. De Meis n. 326 - 80147;
- Musti Matteo, residente in San Sebastiano alla via Della Scalea n. 3 - 80040;
- Ruocco Angela Maria, residente in Castellammare di Stabia alla via Petrarca n. 77 - 80053;
- Salerno Claudia, residente in Portici (NA) al Corso Umberto n.144 - 80055;
- Sapio Flavia, residente in Capua (CE) alla via Ottavio Rinaldi, n. 19 - 81043;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a) della graduatoria nazionale, pubblicata il 23/9/2013 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, gestito dal CINECA, avente ad oggetto i

risultati della prova di accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2013/2014, nella parte in cui ai ricorrenti non sono stati attribuiti i punti del c.d. bonus maturità di cui al D.M. 12/6/2013 n. 449;

b) della graduatoria nazionale definitiva pubblicata il 30/9/2013 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, avente ad oggetto i risultati della prova di accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2013/2014, nella parte in cui ai ricorrenti non sono stati attribuiti i punti del c.d. bonus maturità di cui al D.M. 12/6/2013 n. 449;

c) dei successivi scorrimenti di graduatoria, nella parte in cui ai ricorrenti non sono stati attribuiti i punti del c.d. bonus maturità di cui al D.M. 12/6/2013 n. 449;

d) della nota Miur del 9/9/2013, nella parte in cui il Miur rende nota l'eliminazione del bonus maturità ai fini del punteggio per la graduatoria dei Corsi a numero programmato per l'a.a. 2013/2014, in virtù di quanto previsto dal D.L. n. 104/2013 approvato in pari data e, pubblicato il 12/9/2013;

e) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale che possa essere, comunque, lesivo della posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti.

FATTO

I ricorrenti hanno partecipato alla prova di concorso unica per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, svoltasi a livello nazionale il 9 settembre 2013.

Le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale, a.a. 2013/2014, sono disciplinati dal D.M. 12/6/2013 n. 449. Quest'ultimo, che sostituisce la precedente disciplina varata dal Ministro Profumo con D.M. n. 334 del 24/4/2013, stabilisce che per l'ingresso ai Corsi di Laurea a numero chiuso, i candidati debbano essere disposti in graduatoria ed accedere ai posti disponibili in ordine di merito.

Ad ogni candidato viene assegnato un punteggio in centesimi. Di questi, 90 punti dipendono dal test di ammissione e 10 punti dipendono dalla carriera scolastica, ovvero dal voto di maturità.

In particolare, il sopracitato decreto ministeriale all'art. 10 stabilisce i criteri per la valutazione delle prove di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e Protesi Dentaria secondo il seguente schema:

a) valutazione del test (max 90 punti):

- o 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- o meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
- o 0 punti per ogni risposta non data;

b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti)

Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 80/100 e il cui voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/13 secondo la seguente tabella:

Voto dell'esame di stato non inferiore all'80esimo percentile e pari a:	Punteggio
100 e lode	10 punti
99-100	9 punti
97-98	8 punti
95-96	7 punti
93-94	6 punti
91-92	5 punti
89-90	4 punti
86-87-88	3 punti
83-84-85	2 punti
80-81-82	1 punto

Per i candidati che hanno conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti all'a.s. 2012/2013 e nei casi in cui, comunque, non sia possibile associare il candidato alla propria commissione di esame, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

- o - i percentili a livello provinciale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma;

- o - i percentili a livello nazionale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma.

In sostanza, secondo quanto stabilito dal D.M. n.449 del 12/6/2013, se il candidato ha ottenuto nel test di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria un punteggio pari o superiore a 20 punti (su un massimo di 90) si aggiunge il bonus maturità che va da 1 a 10 punti in base ai criteri sopracitati.

Successivamente, tutte le Università italiane hanno indetto i relativi bandi per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato per l'a.a. 2013/2014, riportando le disposizioni contenute nel D.M. del 12 giugno 2013 n. 449, relative ai criteri di valutazione del test d'ingresso e del bonus maturità.

Orbene, il 9 settembre 2013, prima di dare inizio alla prova d'ammissione, i componenti delle Commissioni presenti in ciascuna Università hanno dato lettura degli articoli del bando concernenti le modalità di attribuzione dei punti per ogni risposta esatta, errata e non data, nonché dei punti di partenza già assegnati ai candidati in base al loro voto del diploma.

Ebbene, nel caso di specie, tutti i ricorrenti hanno affrontato il test di ingresso, contando sui quei punti bonus calcolati in base a quanto predisposto dallo stesso Ministro della Pubblica Istruzione con il DM n.449/2013.

Di seguito, si riporta la tabella contenete l'indicazione dei punti bonus spettanti ad ogni ricorrente:

RICORRENTE	PUNTEGGIO BONUS
DI MARO PIERFRANCESCO	4
MARCACCI RENATA	9
GRAVINA ILENIA	9
CALCAGNO ASSUNTA	8
DE MAFFUTIIS	7

UGO	
NAPPA DALILA	9
CICIA LIDIA	9
BASILE GIUSEPPINA	9
NUZZO EMILIA	10
GAGLIARDO CLEMENTE	9
SALIERO ALESSANDRA	8
DEL PRETE CHIARA	8
TARTAGLIONE MARIAROSARIA	9
FINELLI MARTINA	9
AFFINITO SAVERIO	9
DE ROSA ANDREA	9
D'IGLIO IMMA	9
MAZZOCCA ANNALISA	9
PENNINI VINCENZO	9
DE VIVO ROSA	9
NOCERINO ROBERTA	9
PALUMBO ROSSANA	9
GOLINO IVANA	9
BONAMICO	9

ANTONIO FIORINO	
LA MANNA MARTINA	5
MARSICO DANIELE	9
CUOZZO ANDREA	9
ABBATE MASSIMILIANA	8
DI RUBBA SIMONA	8
CANGIANO CECILIA	8

Successivamente, a test ultimato, i ricorrenti apprendono la notizia della cancellazione del bonus maturità in virtù di un decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre 2013, ovvero nello stesso giorno in cui si sono svolti i test di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2013/2014.

A tal riguardo, il Miur, in data 9/9/2013, pubblica sul proprio sito la seguente comunicazione" *Si rende noto che a seguito di quanto approvato nella seduta del 9 settembre 2013 dal Consiglio dei Ministri con il decreto legge di prossima pubblicazione, è stato eliminato, anche per l'a.a. 2013/14, il punteggio attribuito (massimo 10 punti) al voto ottenuto all'esame di Stato per l'accesso ai corsi di studio di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Tale eliminazione deriva dall'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 21/2008. La graduatoria per l'accesso ai corsi di studio di Medicina Veterinaria, Medicina e Chirurgia in lingua italiana, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, ai corsi finalizzati alla formazione di architetto e di Scienze della Formazione primaria, sarà pertanto determinata esclusivamente in relazione al punteggio conseguito da ogni studente nel test d'accesso (Punteggio Massimo 90 punti)."*

Occorre fin da ora segnalare che, il predetto decreto legge è stato pubblicato il 12 settembre 2013. Pertanto, lo stesso è entrato in vigore in data successiva all'espletamento della prova concorsuale. E' evidente che la decisione di abolire il c.d. bonus maturità dopo che i candidati abbiano già sostenuto la prova concorsuale è palesemente illegittima. Tale illegittimità deriva proprio dal fatto che il Legislatore ha deciso di cambiare le regole del concorso di ammissione proprio mentre i candidati erano nelle aule del test, mentre gli stessi rispondevano alle domande e, soprattutto mentre alcuni di loro, tra cui i ricorrenti, contavano sul punteggio bonus riconosciuto loro direttamente dal Miur.

In effetti, per i candidati che avevano ottenuto dei punti bonus, come i ricorrenti, era fondamentale non rischiare di barrare la risposta sbagliata e di perdere, quindi, dei punti, in quanto è oramai noto che per l'accesso ai Corsi di Laurea in oggetto anche un solo punto fa la differenza tra chi è dentro e chi è fuori.

Ebbene, nonostante il bonus rappresentasse un punto cruciale nella scelta organizzativa sul *modus* di affrontare il test di ammissione, il Consiglio dei Ministri, con il D.L. n. 214 del 12/9/2013 ha disposto all'art. 20 la sua abolizione stabilendo quanto segue " *l'art. 4 del Decreto Legislativo n.21 del 14 gennaio 2008 è abrogato. L'art. 4 del citato decreto legislativo non è applicato agli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto*"

Alla pubblicazione della prima graduatoria del 23 settembre 2013 è emerso che il Miur, tramite il Cineca, non ha tenuto conto per l'assegnazione dei punteggi ai candidati dei cd punti bonus, annullando, di colpo, la legittima e concreta aspettativa dei ricorrenti ad accedere al Corso di Laurea prescelto.

Di seguito, si riporta la tabella avente ad oggetto il punteggio conseguito da ciascun ricorrente all'esito del test d'ingresso, così come risulta dalla graduatoria del 23 settembre 2013, ed il totale dei punti che i ricorrenti avrebbero dovuto ottenere con il riconoscimento dei rispettivi punti bonus:

RICORRENTE	PUNTEGGIO PROVA	PUNTEGGIO BONUS	TOTALE PUNTI
------------	--------------------	--------------------	-----------------

	D'AMMISSIONE AI CDL IN MEDICINA E CHIRURGIA E/O IN ODONTOIATRIA		
DI MARO PIERFRANCESCO	37,60	4	41,6
MARCACCI RENATA	38,70	9	47,7
GRAVINA ILENIA	35,70	9	44,7
CALCAGNO ASSUNTA	37,20	8	45,2
DE MAFFUTIIS UGO	33,70	7	40,7
NAPPA DALILA	33,9	9	42,9
CICIA LIDIA	36,40	9	45,4
BASILE GIUSEPPINA	34,8	9	43,8
NUZZO EMILIA	32	10	42
GAGLIARDO CLEMENTE	31,30	9	40,3
SALIERO ALESSANDRA	32	8	40
DEL PRETE CHIARA	31,90	8	39,9
TARTAGLIONE MARIAROSARIA	33,80	9	42,80
FINELLI MARTINA	32,8	9	41,80
AFFINITO SAVERIO	36,10	9	45,1

DE ROSA ANDREA	33,8	9	42,8
D'IGLIO IMMA	37,30	9	46,30
MAZZOCCA ANNALISA	37,60	9	46,6
PENNINI VINCENZO	39,70	9	48,7
DE VIVO ROSA	30,70	9	39,7
NOCERINO ROBERTA	31	9	40
PALUMBO ROSSANA	33,40	9	42,4
GOLINO IVANA	37,30	9	46,3
BONAMICO ANTONIO FIORINO	37,30	9	46,30
LA MANNA MARTINA	38,30	5	43,3
MARSICO DANIELE	33,80	9	42,8
CUOZZO ANDREA	39	9	48
ABBATE MASSIMILIANA	33,70	8	41,70
DI RUBBA SIMONA	32	8	40
CANGIANO CECILIA	37,60	8	45,6

Ebbene, dalla graduatoria definitiva pubblicata il 30 settembre 2013, risulta che i ricorrenti con l'attribuzione dei punti bonus in aggiunta al punteggio conseguito con il test di ammissione, sarebbero risultati vincitori della

prova concorsuale e, dunque, avrebbero avuto diritto ad iscriversi al Corso di Laurea prescelto in una delle sedi indicate nelle relative domande di partecipazione.

Tutto ciò invece non è accaduto!!!

Ai ricorrenti è stata negata la possibilità di immatricolarsi al corso di laurea prescelto per colpa dell'abolizione del bonus e, quindi di un calcolo di punti diverso da quello che avevano immaginato e su cui contavano.

Da qui, la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) ECCESSO DI POTERE PER OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI ASSOLUTO RILIEVO. VIOLAZIONE DEI DIRITTI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTI ACQUISITI. VIOLAZIONE ARTT 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA. ILLOGICITA' E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Il sistema del bonus maturità è stato introdotto dal Ministro Fioroni all'art. 4 del Decreto Legislativo n.21 del 14 gennaio 2008, al fine di garantire un sistema premiale per tutti gli studenti che conseguivano un buon rendimento negli ultimi anni degli studi superiori. Tale sistema è stato, poi, reso applicativo dapprima dal Ministro Profumo con D.M. n. 334 del 24/4/2013 e, successivamente dal Ministro per la Pubblica Istruzione Carrozza con D.M. 12/6/2013 n. 449.

Come, già accennato in premessa, tutti gli Atenei italiani hanno indetto i relativi bandi per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato per l'a.a. 2013/2014, riportando le disposizioni contenute nel D.M. del 12 giugno 2013 n. 449, relative ai criteri di valutazione del test d'ingresso e del bonus maturità.

Pertanto, il 9 settembre 2013, prima di dare inizio alla prova d'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, i componenti delle Commissioni istituite presso ciascuna Università hanno dato lettura degli articoli del bando concernenti le modalità di attribuzione dei punti per ogni risposta esatta, errata e non data, nonché dei punti di partenza già assegnati ai candidati in base al loro voto del diploma.

Ciascun candidato ha, quindi, adottato una propria strategia nel rispondere ai quiz di ammissione, in base alla propria situazione soggettiva.

Difatti chi, come i ricorrenti, sapeva di aver diritto a dei punti in più ha rischiato di meno, rispondendo di conseguenza a meno domande. Viceversa coloro che sapevano di non essere in possesso del bonus hanno intentato un numero maggiore di risposte, aumentando le possibilità di cadere in errore.

Ad ogni modo, i ricorrenti, come tutti gli altri candidati, hanno affrontato il test di ammissione in base alle regole contenute nel relativo bando di concorso.

Successivamente, il Miur, a test ultimato, annuncia sul proprio sito internet la cancellazione del bonus maturità a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge n 104, entrato, poi, in vigore in data in data 12/9/2013.

Sulla base di tale decisione, è stata stilata la graduatoria nazionale per l'accesso ai Corsi di Laurea in oggetto, riconoscendo a ciascun candidato solo il punteggio conseguito all'esito del test d'ingresso.

Tutto ciò è assolutamente illegittimo!!!

Far affrontare il test con delle regole stabilite e poi cambiarle subito dopo l'espletamento della prova concorsuale risulta una scelta assolutamente illogica, irrazionale ed arbitraria.

Il Miur avrebbe dovuto tener conto, nel calcolo del punteggio finale da attribuire a ciascun candidato del bonus maturità e, dunque avrebbe dovuto stilare la graduatoria applicando le regole stabilite nel momento di inizio della procedura.

A tal riguardo, la giurisprudenza prevalente ha chiarito che il principio *tempus regit actum* non trova applicazione per le procedure concorsuali in quanto le norme di riferimento sono quelle in vigore nel momento di inizio della procedura.

In particolare, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di procedure concorsuali occorre far riferimento alle norme legislative o secondarie vigenti alla data di approvazione del bando che devono essere applicate, mentre le norme sopravvenienti non possono modificare i criteri di concorsi già banditi. (Cfr. CdS n.4791 del 21/7/2010)

In sintesi la giurisprudenza ha affermato che:

- 1) Il principio "tempus regit actum" non trova applicazione alla procedura concorsuale in corso al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme;
- 2) Un concorso è interamente disciplinato dalle norme in vigore al momento di inizio del relativo procedimento
- 3) Le norme sopravvenute nel corso della procedura concorsuale possono trovare applicazione solo in caso di implicita od esplicita previsione nella lex specialis, cioè nel bando.

I corollari che se ne debbano trarre sono i seguenti: poiché la procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando che, si ripete, costituisce la lex specialis della procedura, è in questo momento che si determina il sistema normativo di riferimento di tutte le fasi del concorso. Dunque, sono irrilevanti le novità normative intervenute successivamente alla pubblicazione del bando, sia se esse riguardino i requisiti di ammissione dei candidati, sia le modalità di svolgimento delle prove ecc.

Paradossalmente, nel caso in esame, i ricorrenti hanno scoperto di esser stati privati di quei punti bonus su cui facevano affidamento e su cui contavano nel calcolo del punteggio finale ai fini dell'ammissione al Corso di Laurea prescelto dopo lo svolgimento della prova concorsuale.

Ebbene, tale decisione è assolutamente illegittima oltre che illogica irrazionale ed assolutamente arbitraria.

Difatti, la scelta di cambiare le regole nel corso della procedura concorsuale, ha determinato un'alterazione dei presupposti giuridici del procedimento ponendosi, pertanto, in palese contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione nonché con i principi generali posti alla base dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della 241/90.

A tal riguardo, il Consiglio di Stato con sentenza n. 4791 del 21/7/2010 ha affermato quanto segue: *"in tema di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute (non aventi carattere interpretativo) in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio "tempus regit"*

actum" attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio"

Tale principio, che ha trovato espressione in molte decisioni amministrative, può essere riassunto in estrema sintesi, osservando che all'intero procedimento concorsuale si applicano le regole in vigore al momento del suo inizio, salvo che la *lex specialis* della procedura e, cioè, il bando non abbiano diversamente previsto.

Ne consegue che, nel caso in esame, i ricorrenti hanno diritto all'attribuzione del bonus maturità in ragione delle regole stabilite nel momento di inizio della procedura.

Si ricorda, inoltre, che i ricorrenti con il riconoscimento del bonus maturità risulterebbero vincitori del concorso e, quindi avrebbero diritto ad immatricolarsi presso il CDL prescelto

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. ILLOGICITÀ, E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche sotto altro profilo.

In particolare la graduatoria nazionale concernente l'accesso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2013/2014 è palesemente illegittima per violazione del bando di indizione della procedura di cui all'oggetto.

I bandi pubblicati dagli Atenei italiani, nel disciplinare i requisiti e le modalità di svolgimento del test di ammissione prevedono il sistema del cd bonus maturità, in conformità alla normativa di riferimento (DM 12 giugno 2013 n. 449)

Orbene, è principio pacifico giurisprudenziale che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo costituisce la *lex specialis* del concorso, la quale non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui

talune delle regole in essa contenute risultino non conformi allo *ius superveniens*.

Ne consegue che, la decisione assunta dal Miur di non tener conto del c.d. bonus maturità nel calcolo del punteggio finale da attribuire a ciascun candidato non trova alcun fondamento nelle previsioni del predetto bando e, pertanto, risulta assolutamente illegittima.

Al riguardo, la costante giurisprudenza amministrativa in tema di ammissione alle procedure concorsuali ha affermato quanto segue: *“il bando di concorso costituisce la lex specialis della selezione e le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità; ciò in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove consentisse la modifica delle regole cristallizzate nella lex specialis e, dell'altro più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà commesse alla conduzione della procedura selettiva. (Consiglio di Stato, sez V, n. 4433 del 3/08/2012).*

Ed ancora...*“l'Amministrazione è vincolata al rispetto del bando che costituisce la lex specialis di una procedura selettiva le cui prescrizioni, comprese quelle in materia di ammissione dei candidati, di valutazioni dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni, risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate”... “Invero anche nel caso di illegittimità del bando, ove lo stesso non sia stato impugnato, l'Amministrazione non può esimersi dal darvi applicazione” (Consiglio di Stato, sez. II, n. 1085 del 26/05/2011; Tar Lazio Roma, sez. II n. 948 del 2/2/2011)*

È palese, dunque, da quanto appena affermato l'illegittimità della graduatoria impugnata.

La stessa, infatti, fa riferimento ad un presupposto normativo assolutamente inesistente nei bandi che disciplinano la procedura di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2013/2014.

Pertanto, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/90.
ECESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.
ILLOGICITA'. ARBITRARIETA' E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche sotto altro profilo.

L'abolizione del bonus maturità, annunciata dopo l'espletamento della prova di ammissione, si pone in palese contrasto anche con i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento nello Stato.

Al riguardo, si osserva che, il legittimo affidamento costituisce un principio fondamentale dell'azione amministrativa, da cui la funzione pubblica non può prescindere.

Frutto dell'elaborazione della giurisprudenza e della sistemazione dottrinale, come molti dei principi del diritto amministrativo, il legittimo affidamento rappresenta uno strumento di tutela avverso il comportamento irragionevole e contraddittorio dell'Amministrazione.

Il principio in questione, figurava espressamente nel progetto di riforma della l.n. 241/90 tra i canoni fondamentali dell'azione amministrativa. La versione approvata dalle Camere, tuttavia, non presenta più l'esplicito richiamo del principio. La nuova formula dell'art. 1 della l.n. 212/2000 non è peraltro valsa a privare ogni rilievo al legittimo affidamento, poiché la norma esplicitamente assoggetta l'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento comunitario. Tra di essi, infatti, assume un rilievo di primo piano proprio la tutela dell'affidamento legittimo.

Con riferimento particolare all'ordinamento italiano, accanto alla buona fede quale regola generale presente in ogni ambito del sistema giuridico e al principio di certezza del diritto si affiancano quelle ricostruzioni che hanno cercato di ricondurre il legittimo affidamento e la rilevanza, in genere, delle regole di correttezza e di buona fede alle previsioni della Carta Costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale ha riferito il legittimo affidamento all'art. 3 della Carta fondamentale. Secondo la Consulta, il principio della tutela del

legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica - quale elemento essenziale dello Stato di diritto, viene ricondotto al principio di eguaglianza dinanzi alla legge, sub specie del rispetto del canone della ragionevolezza, di cui all'art. 3, comma primo, Cost. Tale principio sarebbe immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico.

Nel valutare il rispetto di tale principio, uno dei parametri sovente utilizzati, è proprio la valutazione e quindi la tutela dell'affidamento nella stabilità dell'ordinamento giuridico nutrito dai cittadini (ex art.3 Cost.).

Ebbene, ritornando alla vicenda in esame, codesta difesa ritiene che la decisione del Governo di abolire "il bonus maturità" già da quest'anno appare, dunque, illegittima, poiché rappresenta un abuso nell'esercizio dei poteri propri dell'esecutivo e determina un danno certo ed immediato ai candidati, aspiranti medici, che avevano calcolato di acquisire il vantaggio del bonus e, si sono trovati improvvisamente privati di esso. Tale scelta, dunque, appare irragionevole (perché non sorretta da una adeguata ragione giustificatrice), comunque sproporzionata rispetto alla finalità perseguita, e lesiva sia del principio del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sia del principio del legittimo affidamento (art. 3 Cost) nella misura in cui priva i partecipanti alla prova di ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato, a.a. 2013/2014, del riconoscimento di quei punti "bonus" sui quali gli stessi avevano fatto affidamento ai fini del calcolo del punteggio finale, vanificando, pertanto, le loro legittime e fondate aspettative di aver diritto a quei punti, fondamentali ai fini della loro immatricolazione ai Corso di laurea in oggetto.

La norma, dunque risulta lesiva della situazione giuridica soggettiva dei candidati alla prova di ammissione che hanno maturato un aspettativa giuridicamente consolidata in ordine alla possibilità di acquisire il vantaggio del bonus nel calcolo finale del punteggio. Tale situazione, pertanto, risulta assolutamente lesiva del principio del legittimo affidamento e della sicurezza giuridica, che pure trova il suo fondamento, secondo quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale, nell'art. 3 della Costituzione.

Giova, al riguardo, sottolineare che la Corte costituzionale ha già avuto occasione di affermare che nel nostro sistema costituzionale non è affatto

interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti.

Secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, rappresenta, tuttavia, condizione essenziale che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto Il principio del legittimo affidamento, in particolare, deve ritenersi violato (con conseguente incostituzionalità della legge per violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza), nel caso in cui la nuova norma incida, con una disciplina peggiorativa, su aspettative giuridicamente qualificate, che siano pervenute ad un livello di consolidamento così elevato da creare, appunto, quell'affidamento costituzionalmente protetto nella conservazione del pregresso trattamento. (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 271 del 21/10/2011, n. 236 e n. 24 del 2009, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985).

Nel caso di specie, non pare ravvisarsi, infatti, una idonea ragione giustificatrice che possa essere addotta a sostegno della definitiva e totale eliminazione del bonus maturità, soprattutto dopo che i test di ammissione si erano già svolti

Difatti, l'irragionevolezza e l'illogicità di tale decisione deriva anche dal fatto che il D.L. 104/2013 è entrato in vigore dopo l'espletamento della prova concorsuale. Di conseguenza, gli interessati non hanno avuto neanche la possibilità di adeguarsi tempestivamente alle novità normative e di prendere le opportune scelte organizzative più idonee per affrontare il test di ammissione. Al contrario, i candidati hanno svolto il test con la consapevolezza di poter contare sul punteggio bonus loro assegnato, consci della sua validità.

Sarebbe stato, dunque, più ragionevole prevedere l'eliminazione del bonus maturità a partire dal prossimo anno accademico anziché cambiare le regole in corso d'opera.

In effetti, è evidente come un cambiamento delle regole ad esami ultimati, determini un danno per i ricorrenti che, nell'affrontare i test di ammissione alle facoltà universitarie di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, avevano fatto affidamento proprio sui punti "bonus" .

Nel caso di specie, la scelta legislativa appare sbilanciata e sproporzionata, perché, il legislatore non si fa carico delle negative ripercussioni che potrebbero derivarne sui principi del buon andamento della pubblica (art. 97 Cost.) amministrazione e della tutela del legittimo affidamento. (art 3 della Cost.)

Ciò emerge in maniera evidente se si considera che alcuni candidati, come i ricorrenti, non sono rientrati nel novero dei vincitori del concorso proprio a causa dell'eliminazione del bonus. Nel caso di specie, infatti, i ricorrenti sarebbero stati ammessi al Corso di Laurea prescelto in base alla disciplina vigente all'epoca del bando.

Ai ricorrenti, pertanto, è stato negato il diritto di proseguire i loro studi presso il Corso di Laurea prescelto a seguito di una scelta arbitraria ed irrazionale adottata dal Governo Italiano.

Per le ragioni suesposte, si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale adito di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art 20 del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione ed in particolare, per violazione dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

L'eventuale pronuncia di incostituzionalità dell'art 20 del D.L. 104/2013 avrebbe così l'effetto di rimuovere l'ostacolo normativo all'applicazione dell'art. 10 del D.M. 449 del 12 giugno 2013, consentendo, quindi, ai ricorrenti di ottenere il riconoscimento dei punti acquisiti con il cd bonus maturità, e, dunque di ottenere un punteggio finale che consentirebbe loro di immatricolarsi ai Corsi di Laurea in oggetto presso una delle sedi universitarie prescelte.

DOMANDA CAUTELARE

Si chiede a Codesto Ecc.mo Collegio di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del D.L. 104 del 12 settembre 2013 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione

Al riguardo, codesta difesa ritiene che la decisione del Governo di abolire "il bonus maturità" già da quest'anno appare, illegittima, poiché rappresenta un abuso nell'esercizio dei poteri propri dell'esecutivo e determina un danno certo ed immediato ai candidati, aspiranti medici, che avevano calcolato di acquisire il vantaggio del bonus e, si sono trovati improvvisamente privati di esso. Tale scelta, dunque, appare irragionevole (perché non sorretta da una adeguata ragione giustificatrice), comunque sproporzionata rispetto alla finalità perseguita, e lesiva sia del principio del buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sia del principio del legittimo affidamento (art. 3 Cost) nella misura in cui priva i partecipanti alla prova di ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato, a.a. 2013/2014, del riconoscimento di quei punti "bonus" sui quali gli stessi avevano fatto affidamento ai fini del calcolo del punteggio finale, vanificando, pertanto, le loro legittime e fondate aspettative di aver diritto a quei punti, fondamentali ai fini della loro immatricolazione ai Corsi di laurea in oggetto.

La norma, dunque, risulta lesiva della situazione giuridica soggettiva dei candidati alla prova di ammissione che hanno maturato un'aspettativa giuridicamente consolidata in ordine alla possibilità di acquisire il vantaggio del bonus nel calcolo finale del punteggio. Tale situazione, pertanto, risulta assolutamente lesiva del principio del legittimo affidamento e della sicurezza giuridica, che pure trova il suo fondamento, secondo quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale, nell'art. 3 della Costituzione.

Per evitare, tuttavia, che la legge sospettata di incostituzionalità possa precludere definitivamente la tutela cautelare mortificando le esigenze di tutela immediata ad esse sottese - il che si tradurrebbe in una palese violazione di fondamentali principi costituzionali (artt. 24 e 113 Cost.), o sovranazionali (art. 6 e 13 CEDU), si chiede, pertanto, la sospensione dei provvedimenti impugnati o comunque l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Sempre in ordine alla rilevanza della questione, si osserva che, nel caso di specie, appare evidente la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

All'uopo, si osserva che allo stato attuale i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria sono da poco iniziati, con evidente impossibilità per i ricorrenti di poter svolgere la stessa attività didattica degli altri studenti e con evidente nocumento alla propria attività accademica.

E' evidente, inoltre, come i ricorrenti stiano subendo la frustrazione delle proprie legittime ambizioni di prosecuzione degli studi, a causa delle immotivate e comunque illogiche ed incoerenti valutazioni dell'Amministrazione resistente.

Si chiede, dunque, l'ammissione con riserva dei ricorrenti al primo anno dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, a.a. 2013/2014.

All'uopo si fa presente che, l'eventuale pronuncia di incostituzionalità dell'art 20 del D.L. 104/2013 avrebbe così l'effetto di rimuovere l'ostacolo normativo all'applicazione dell'art. 10 del D.M. 449 del 12 giugno 2013, consentendo, quindi, ai ricorrenti di ottenere il riconoscimento dei punti acquisiti con il cd bonus maturità, e, dunque di ottenere un punteggio finale che consentirebbe loro di immatricolarsi ai Corsi di Laurea in oggetto presso una delle sedi universitarie prescelte.

Inoltre, si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. dell'Emilia - Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n.1528).

Trattasi di un provvedimento che, riguardando solo pochi studenti, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord 15/02/2012 n. 647; ord. 14/3/2012 n. 1034; ord. 9/05/2012 n.1791) e, sempre relativamente all'ammissione a corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sempre il Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), accordò la misura cautelare

dell'ammissione con riserva, rilevando "che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione"(ord. n. 6305/05) e "che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito" (ord. n. 351/06). Inoltre anche codesto T.A.R., ha disposto analoghe ammissioni con riserva (Sez. I, ord. 20/12/ 2012, n. 365; ord. 26/07/2012, n. 222, ord. 29/3/2012 n. 100; ord 1/03/2012 n. 72).

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO- ROMA

DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE

INAUDITA ALTERA PARTE

In virtù di quanto precede e considerato che sono già iniziati i corsi previsti dal piano di studi del primo anno accademico dei C.D.L. in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, di cui la maggior parte richiedono una frequenza obbligatoria degli studenti ai fini dell'espletamento dei relativi esami, si chiede che venga emesso decreto Presidenziale Inaudita altera parte con il quale si disponga in via immediata e con efficacia fino alla prima udienza in camera di consiglio, l'immatricolazione, con riserva, dei ricorrenti al primo anno dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Si chiede, altresì, il rimborso del contributo unificato versato.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti giusta mandato a margine.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto avv. Pasquale Marotta con Studio in Caserta alla via Galilei n.14, iscritto al Consiglio dell'Ordine Avvocati di S.Maria CV ed autorizzato dallo stesso in data 26/01/07 ad effettuare notifiche via posta ex legge n.53/94, previa annotazione al nr. 619 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso atto a:

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato,



in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - 00186 - Roma, a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76597950650-6 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, oggi 07/11/2013;

- 2) CINECA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso la sede legale, in Casalecchio di Reno (BO) alla via Magnanelli 6/3, - 40033 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76597950649-4 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta , oggi 07/11/2013;
- 3) CINECA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - 00186 - Roma, a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76597950648-3 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, , oggi 07/11/2013;
- 4) **A Tutte le Università italiane: Università degli Studi di Bari; Università degli Studi di Bari (Lingua inglese); Università degli Studi di Bologna; Università degli Studi di Brescia; Università degli Studi di Cagliari; Università degli Studi di Catania; Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia" ; Università degli Studi di Chieti - "G. D'Annunzio" ; Università degli Studi del Molise; Università degli Studi di Ferrara; Università degli Studi di Firenze; Università degli Studi di Foggia; Università degli Studi di Genova; Università degli Studi di L'Aquila; Università degli Studi di Messina; Università degli Studi di Milano; Università degli Studi di Milano (Lingua inglese); Università degli Studi di Milano Bicocca; Università degli Studi di Milano Vita Salute San Raffaele; Università degli Studi di Milano Vita Salute San Raffaele (lingua inglese); Università degli Studi di Milano Cattolica "S. Cuore"; Università degli Studi di Milano Cattolica "S. Cuore" (lingua inglese); Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Seconda Università di Napoli; Seconda Università di Napoli (Lingua inglese); Università degli Studi di Padova; Università degli Studi di Palermo; Università degli Studi di Parma; Università degli Studi di Pavia; Università degli Studi di Pavia (Lingua inglese); Università degli Studi di Perugia; Università degli Studi di Pisa; Politecnica delle Marche; Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Policlinico; Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**



Policlinico (Lingua inglese); Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Polo Pontino; Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Sant' Andrea; Università degli Studi di Roma - "Tor Vergata"; Università degli Studi di Roma - "Tor Vergata" (Lingua inglese); Università degli Studi di Roma - Campus Bio-Medico; Università degli Studi di Salerno; Università degli Studi di Sassari; Università degli Studi di Siena; Università degli Studi di Torino; Università degli Studi di Torino "L. Gonzaga"; Università degli Studi di Trieste; Università degli Studi di Udine; Varese "Insubria"; Università degli Studi di Vercelli "Avogadro"; Università degli Studi di Verona; in persona dei rispettivi Rettori p.t., tutte domiciliate ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12- 00186 - Roma, a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76597950647-2 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, oggi 07/11/2013;


- 5) Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12- 00186 - Roma, a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76597950646-1 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, oggi 07/11/2013;
- 6) Grimaldi Lucia, residente in Napoli alla via Pietro Piovani n. 22 - 80145 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76597950645-0 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta; , oggi 07/11/2013;
- 7) Delli Carpini Andrea, residente in Acerra (Na) alla via Veneto n. 74, Parco dei Pini, scala D - 80011 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76597950644-9 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta, , oggi 07/11/2013;
- 8) Cacciola Maria, residente in Napoli alla via A.C. De Meis n. 326 - 80147 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76597950643-8 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta;
- 9) Musti Matteo, residente in San Sebastiano al Vesuvio alla via Della Scalea n. 3 - 80040 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76597950642-7 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta;
- 10) Ruocco Angela Maria, residente in Castellammare di Stabia alla via Petrarca n. 77 - 80053 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76597950641-5 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta;



- 11) Salerno Claudia, residente in Portici (NA) al Corso Umberto n.144 - 80055 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76597950640-4 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta;
- 12) Sapio Flavia, residente in Capua (CE) alla via Ottavio Rinaldi, n. 19 - 81043 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n. 76597950639-2 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta;

Per autentica

avv. Pasquale Marotta



Per vidimazione

Ufficio Postale

